

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA NOBILITAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI IN PARTICOLARE RESINATURA

Art. 1 Contratto –

Ogni rimessa d'ordine o di merce da parte del committente, comporta l'accettazione senza riserve di queste condizioni generali. Eventuali deroghe anche parziali possono farsi valere solo se siano state pattuite per iscritto. Per le lavorazioni di nobilitazione si stipula un unico contratto scritto che disciplina il rapporto per tutta la sua durata, anche in caso di consegne frazionate della merce da parte del committente o di prestazioni successive da parte del trasformatore.

Art. 2 Presa e consegna della merce –

La merce è resa allo stabilimento del trasformatore e viaggia per conto e rischio del committente, salvo il caso in cui il trasformatore si accoli l'onere del trasporto. La merce deve essere accompagnata da documento descrittivo del trasporto; la firma di ricevuta della merce impegna il ricevente solo per il numero delle pezze o dei colli. La merce rimessa per la lavorazione si intende di proprietà del committente, salva sua diversa comunicazione scritta.

Art. 3 Magazzinaggio della merce ed assicurazione dei rischi –

Il trasformatore deve usare nella custodia della merce la diligenza del buon padre di famiglia ed assume responsabilità per il magazzinaggio solo per dolo o colpa grave.

Qualora il committente non fornisca, entro un ragionevole periodo di tempo, disposizioni di lavorazione sulla merce consegnata, il trasformatore ha la facoltà, previa comunicazione e trascorsi 15 giorni dalla data della stessa, di addebitare al committente una somma di danaro a titolo di risarcimento calcolata assumendo come parametro di riferimento le tariffe dei magazzini generali doganali. Qualora il committente non disponga di copertura assicurativa per le merci di sua proprietà esistenti presso il trasformatore, la copertura dei rischi è fatta solo se richiesta per iscritto dal committente, a sue spese e per i valori dallo stesso dichiarati; in tale ipotesi, in caso di sinistro, il trasformatore corrisponderà la somma erogata dalla società di assicurazione, a copertura del danno subito dal committente e con tale versamento avrà soddisfatto ogni sua obbligazione, anche nel caso in cui la somma erogata non dovesse coprire integralmente i danni. Trascorsi 30 giorni dalla messa a disposizione del committente della merce lavorata, o 60 giorni per la merce greggia non lavorata, il trasformatore resterà sollevato da ogni responsabilità di conservazione. A solo titolo di penale, e ferma restando ogni ulteriore possibile tutela, il trasformatore addebiterà al committente fino al 5% del prezzo di lavorazione per ogni mese o frazione di mese, a partire dal trentesimo giorno successivo alla messa a disposizione della merce.

Art. 4 Disposizioni di lavorazione –

Il committente deve dare per iscritto le disposizioni di lavorazione con tutti gli elementi per un'esecuzione appropriata e completa, adottando la terminologia corrente, e deve precisare altresì la composizione, le condizioni, la quantità ed i relativi lotti della merce consegnata, nonché l'uso al quale la merce è destinata. A tale fine vengono utilizzate le apposite schede tecniche di lavorazione approvate dalle rispettive Associazioni. In assenza di uno o più degli elementi richiesti dalla scheda di lavorazione, le parti possono fare riferimento ai relativi valori e parametri riportati nel Progetto Standard di Qualità dell'Associazione Nobilitazione Tessile, ultima edizione disponibile. Ove non stabilito diversamente, le metodologie di controllo sono quelle indicate dallo stesso Progetto Standard di Qualità. La verifica preliminare su campione della merce prima della lavorazione è onere del trasformatore; la verifica qualitativa sull'intera partita o lotto, se espressamente richiesta, viene eseguita dal trasformatore a spese del committente. Tutti gli elementi forniti nelle disposizioni di lavorazione per la prima partita industriale, salvo diverse indicazioni da comunicare per iscritto, si intendono riferiti anche alle lavorazioni successive. L'esito della prima lavorazione industriale costituisce lo standard qualitativo accettato dalle parti per le successive lavorazioni. Il trasformatore è tenuto a verificare l'esito della prima lavorazione con la normale diligenza, senza oneri a carico del committente. Eventuali verifiche aggiuntive della merce prima o dopo la lavorazione, espressamente richieste dal committente, saranno eseguite presso il trasformatore a spese del committente stesso. Il trasformatore ha diritto di prelevare campioni di merce per le prove, i controlli e come riferimento tecnico, in modo da minimizzare il danno per il committente. Qualora il trasformatore effettui dei prelievi di merce per l'esecuzione di prove, egli è tenuto a comunicare al committente la conformità riscontrata rispetto a quanto richiesto nelle disposizioni tecniche. Il trasformatore, se ritiene di non poter procedere alla lavorazione industriale della merce per giustificati motivi tecnici, deve mettere la merce a disposizione del committente entro una settimana dal ricevimento della disposizione, fatta eccezione per le ipotesi in cui la disposizione di lavorazione contenga indicazioni imprecise od errate.

Art. 5 Termini di consegna –

I termini di consegna con riferimento a singole disposizioni saranno pattuiti per iscritto tra le parti. Eventuali ritardi o imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicati dal trasformatore al committente. Per data di consegna si intende la data della messa a disposizione del committente della merce lavorata. Per consegne effettuate oltre i termini pattuiti, aumentati di giorni 10 lavorativi a titolo di tolleranza, fatta eccezione per la pattuizione di un termine essenziale, verranno applicate le penalità eventualmente concordate tra le parti, salvo i casi di forza maggiore o comunque non imputabili al trasformatore, quali, a titolo di esempio, gli scioperi.

Art. 6 Reclami - I reclami:

a) sono ammessi entro 30 giorni dalla consegna della merce al committente od al terzo cui sia stata spedita per conto del committente stesso ed entro 6 mesi nel caso di vizi occulti;

b) possono riguardare solo merce per la quale sia stata resa possibile una precisa identificazione;

c) non possono riguardare vizi della merce connessi a difetti preesistenti per i quali non sia stato richiesto il controllo da parte del committente;

d) non possono riguardare merce che abbia subito lavorazioni o trasformazioni successive, compresi taglio e/o confezione, fatta eccezione per i vizi occulti. Ciò fatta salva la possibilità di richiedere dichiarazione di conformità da parte del committente.

Qualora il reclamo sia ammissibile, la merce dovrà essere esaminata preferibilmente presso il trasformatore, il quale valuterà l'opportunità di procedere a rilavorazioni per consentire la limitazione del danno.

Art. 7 Limiti di responsabilità –

Il trasformatore non risponde:

a) dei risultati tecnicamente non realizzabili a causa di difetti dovuti al filato, alla tessitura, o a causa di precedenti lavorazioni di nobilitazione già subite dalla merce. Ciò nel caso tali difetti non fossero risultati accertabili prima della lavorazione, come stabilito nell'art. 4, e fosse comprovata la loro responsabilità nel risultato insoddisfacente della lavorazione stessa;

b) di difetti ed errori di lavorazione, quando la scheda tecnica o, in mancanza, la disposizione di lavorazione contenga indicazioni imprecise od errate;

c) di tollerabili differenze tra la campionatura (prova colori) e la prima partita industriale.

d) dei risultati, quando le lavorazioni debbano essere eseguite su quantitativi di merce insufficienti per una normale lavorazione, purché i quantitativi che possono garantire la qualità siano stati preventivamente comunicati al committente dal trasformatore;

e) di tollerabili differenze di risultati tra diverse partite o frazioni di una stessa partita lavorate separatamente; la tollerabile differenza deve essere valutata con riferimento alla destinazione del prodotto finito, come specificato nella disposizione di cui all'art. 4, fermi restando i parametri di cui agli standard qualitativi dell'Associazione Nobilitazione Tessile, salvo accordi preventivi tra le parti;

f) dei cali di peso, degli allungamenti e degli accorciamenti naturali;

Art. 8 Indennizzi –

Accertata la sua responsabilità, ed esperiti i tentativi necessari di cui all'ultima parte dell'art. 6, il trasformatore dovrà ridurre il corrispettivo della propria lavorazione riconoscendo al committente un bonifico fino al massimo del prezzo della lavorazione stessa.

Fermo restando il bonifico di cui sopra, esclusivamente nel caso in cui le lavorazioni abbiano intaccato in modo sostanziale la resistenza e la consistenza della merce, l'indennizzo sarà proporzionale al deprezzamento subito dalla stessa valutata al suo costo di rimpiazzo. Nel caso in cui le lavorazioni abbiano reso la merce inadatta rispetto alla sua destinazione finale, così come specificata nella disposizione di lavorazione di cui all'art. 4, il trasformatore, a condizione che le parti l'abbiano espressamente pattuito per iscritto, dovrà riconoscere al committente, oltre al bonifico della lavorazione, un indennizzo proporzionale al deprezzamento subito dalla stessa merce e, comunque, non superiore a 2/3 del valore della merce prima della lavorazione. Nell'eventualità in cui mancasse la specifica pattuizione scritta, il trasformatore dovrà riconoscere unicamente l'indennizzo della lavorazione. E', in ogni caso, facoltà del trasformatore di sostituire la merce danneggiata con altra di uguali caratteristiche. E' comunque fatta salva la possibilità di diverse pattuizioni in sede di determinazione del prezzo di lavorazione, anche in relazione all'entità del bonifico.

Art. 9 Prezzi e pagamenti –

I prezzi sono riferiti alla quantità (peso o misura) della merce consegnata dal committente per la lavorazione. Nel caso di lavorazione di merce in quantitativi inferiori al riferimento stabilito dal trasformatore, verrà addebitato al committente l'importo corrispondente a detto riferimento oltre a quello dei supplementi preventivamente comunicati. Il listino prezzi costituisce un allegato alla presente scrittura e forma parte integrante del contratto. I prezzi si intendono validi fino alla scadenza del listino del trasformatore, fatte salve le seguenti ipotesi:

a) aumento dei costi dei singoli fattori produttivi, previa comunicazione da parte del trasformatore; l'aumento dei prezzi sarà proporzionale al maggior onere derivante;

b) accordo scritto fra le parti, a prescindere da quanto previsto al punto precedente.

Sono fatturati a parte, purché preventivamente comunicati;

a) i trasporti, gli imballi, le confezioni, le spese di ammissione in temporanea importazione, l'eventuale assicurazione richiesta ai sensi dell'art. 3, ecc.;

b) le eventuali lavorazioni o rilavorazioni che si rendessero necessarie per cause dipendenti dallo stato della merce o da esigenze particolari successivamente intervenute.

pagamenti devono essere eseguiti al domicilio del trasformatore. Il mancato pagamento del corrispettivo di prestazione avrà per effetto l'automatica costituzione in mora del debitore - con decadenza del beneficio del termine - e da quella data decorrerà l'interesse convenzionale, come da Decreto Legislativo 231/02, art. 5, comma 1 e 2 .

Art. 10 Garanzie –

Per convenzione espressa tutta la merce del committente giacente presso il trasformatore, pur se non disposta e in qualsiasi stato si trovi, nonché gli eventuali impianti per stampa, sono costituiti in pegno a garanzia di ogni credito del trasformatore anche per merce lavorata in precedenza e già resa al committente, con riferimento all'articolo 2784 e seguenti del codice civile in materia di costituzione volontaria di pegno.

Art. 11 Giurisdizione –

Il foro esclusivo competente territorialmente per qualsiasi giudizio è quello della sede del trasformatore (Como – Co).

Leucadia spa